



*Al Presidente della Regione Abruzzo
in qualità di Autorità di Protezione Civile
(ai sensi dell'art.3 del D.lgs. del 2 gennaio 2018 n.1)*

DECRETO N. _____

Oggetto: Legge Regionale 18 giugno 1992, n.47 – Adempimenti di cui all'art. 2 c. 2 "Aggiornamenti periodici della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga" e di cui all'art. 5 "Carta dei Rischi Locali di Valanga" - APPROVAZIONE DETERMINAZIONI DEL CO.RE.NE.VA.

Il Presidente della Regione Abruzzo

VISTI:

- il D.lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile" che all'art. 11 prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2" ovvero la previsione, la prevenzione strutturale e non strutturale, la mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze;
- la Legge Regionale n. 72 del 14 dicembre 1993, recante "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", che nel disciplinare le attività di competenza della Regione in materia di protezione civile, ha espressamente individuata tra queste la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, precisando che "la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi", e che la "prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti" agli eventi calamitosi "anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione";
- la Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992, recante "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga", che definisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio regionale e le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e istituisce all'art.4 il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.);
- la Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe" (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019);

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 559 del 13 settembre 2021 si è proceduto all'approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe e pubblicata sul B.U.R.A.T. in 24 volumi con numero speciale n°187 del 19.11.2021;
- con D.G.R. n. 617 del 1° ottobre 2021 e pubblicata sul B.U.R.A.T. numero ordinario n° 45 del 24.11.2021, è stata integrata la D.G.R. n.559 del 13.09.2021, specificando che la Carta di Localizzazione dei Pericoli



*Al Presidente della Regione Abruzzo
in qualità di Autorità di Protezione Civile
(ai sensi dell'art.3 del D.lgs. del 2 gennaio 2018 n.1)*

da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D'Italia settore occidentale di cui alle Deliberazioni n. 88/2017 e n. 507C/2017 viene superata dalla C.L.P.V. rappresentativa dell'intero Abruzzo dalla data della sua approvazione;

- con D.G.R. n. 850 del 22 dicembre 2021 si è preso atto degli esiti della riunione n. 72 del CO.RE.NE.VA. e sono state notificate ai sindaci dei Comuni interessati le prescrizioni finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per l'adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dagli articoli 15 e 16 della L.R. 47/92;
- con D.P.G.R. n.2/APC del 7.02.2023 sono stati approvati gli Indirizzi Regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito del rischio valanghe;

EVIDENZIATO che:

- il rischio valanghe per la Regione Abruzzo rientra nella classificazione di livello massimo 3/3, vale a dire *"significativa e in grado di interessare porzioni estese di territorio con possibili criticità per centri abitati, infrastrutture o comprensori di aree sciabili"* (così come definita nell'Allegato 2 della Direttiva PCM 12 agosto 2019) e interessa il 6% circa dei comuni;
- il Sistema Regionale di Protezione Civile nel settore meteo-nivologico si avvale, in forza di apposite Convenzioni e/o Protocolli di Intesa, della collaborazione con l'Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale *"Abruzzo e Molise"*, con AINEVA – Associazione Interregionale Neve e Valanghe, con il Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo e con il Club Alpino Italiano (struttura operativa del Servizio Valanghe Italiano);

CONSIDERATO che la L.R. 47/92 prevede:

- all'art. 2 comma 2 che la Giunta regionale oltre ad approvare la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga ne approvi anche *"i relativi aggiornamenti periodici"*;
- all'art. 5 che *"le aree ricomprese nella Carta dei pericoli da valanga vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi"* e che *"a tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CO.RE.NE.VA., stabilisce preventivamente:*
 - *la priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;*
 - *gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;*
 - *il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;*
 - *i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo"*;
- all'art. 7 comma 1 che *"In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5"*, specificando altresì al comma 3 che *"Le conclusioni dei predetti studi*



*Al Presidente della Regione Abruzzo
in qualità di Autorità di Protezione Civile
(ai sensi dell'art.3 del D.lgs. del 2 gennaio 2018 n.1)*

sono sottoposte al Comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell'indagine qualora l'elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree”;

PRESO ATTO che nella riunione n. 94 tenutasi in data 11 aprile 2024 il CO.RE.NE.VA. ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di:

- aggiornamenti periodici della C.L.P.V. così come riportata nell'**Allegato A “Aggiornamenti periodici della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) ai sensi dell'art.2 c.2 della L.R. 47/92”**;
- determinazioni e prescrizioni necessarie alla definizione della “Carta dei rischi locali di valanga” così come riportata nell'**Allegato B “Determinazioni e prescrizioni necessarie alla definizione della “Carta dei rischi locali di valanga” ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/92”**;

RITENUTO di approvare i seguenti:

- **Allegato A - “Aggiornamenti periodici della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) ai sensi dell'art.2 c.2 della L.R. 47/92”**;
- **Allegato B “Determinazioni e prescrizioni necessarie alla definizione della “Carta dei rischi locali di valanga” ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/92”**;

DATO ATTO che con L.R. 20 dicembre 2019 n°46 e ss.mm.ii. si è provveduto ad istituire l'Agenzia regionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che l'art. 19 c. 2 della predetta legge ha stabilito che a “decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge”;

VISTA la Deliberazione di G.R. 13 dicembre 2021, n. 822 “Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della legge regionale Abruzzo n. 46 del 20 dicembre 2019 e s.m.i.”;

PRECISATO che a seguito della pubblicazione sul BURAT n. 204 Speciale del 29.12.2021 della D.G.R. n. 822/2021, con decorrenza 30.12.2021, l'Agenzia è subentrata nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle strutture dell'ex Dipartimento Territorio - Ambiente in materia di protezione civile regionale;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espressi dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile e del Dirigente pro tempore del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:



*Il Presidente della Regione Abruzzo
in qualità di Autorità di Protezione Civile
(ai sensi dell'art.3 del D.lgs. del 2 gennaio 2018 n.1)*

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si intendono integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** i seguenti:
 - **Allegato A - "Aggiornamenti periodici della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) ai sensi dell'art.2 c.2 della L.R. 47/92";**
 - **Allegato B "Determinazioni e prescrizioni necessarie alla definizione della "Carta dei rischi locali di valanga" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/92";**
2. **DI DEMANDARE** al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile la trasmissione del presente provvedimento agli Enti interessati;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento con gli allegati A e B sul sito della Regione, sul portale dell'Agenzia e sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE

del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile

Dott.ssa Daniela Ronconi

IL DIRETTORE

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile

Dott. Mauro Casinghini

Il Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Marco Marsilio